



*Provincia dell'Aquila*

*Settore Politiche del Lavoro e Affari Sociali*

**Prot. n.**

**Del** \_\_\_\_\_

## **CONVENZIONE**

**di TIROCINIO di FORMAZIONE ed ORIENTAMENTO**

**(Art. 3, co. 5, del Decreto del Ministro del Lavoro e della Prev. Sociale n° 142/98)**

### **TRA**

**La Provincia dell'Aquila** con sede in L'Aquila, Via S. Agostino n.7 , codice fiscale **80002370668** d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Dott. Tiziano Amorosi, nato a Lama dei Peligni (Ch) il 9.10.1966, Dirigente del Settore Politiche del Lavoro e Affari Sociali,

**E**

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_), Via \_\_\_n.\_\_\_\_ e sede del tirocinio in \_\_\_\_\_ (\_\_\_), Via \_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_;

### **PREMESSO**

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'articolo 18, comma 1, lettera a, della Legge 24 giugno 1997, n° 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n° 1859.

### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

---

#### **Articolo 1**

---

Ai sensi dell'articolo 18 della Legge n.196 del 24.6.1997 la Società \_\_\_\_\_ si impegna ad accogliere presso la sua struttura n° \_\_\_\_\_ soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, secondo quanto disposto dal decreto attuativo n.142 del 25.3.1998.

---

#### **Articolo 2**

---

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d, della Legge n.196 del 24.6.1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

---

### **Articolo 3**

---

4. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

---

### **Articolo 4**

---

5. Il soggetto ospitante assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore e si impegna ad osservare le norme di cui al Decreto Legislativo N. 626/94. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

6. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

7. Il soggetto ospitante si impegna, in caso di sospensione del tirocinio, a comunicare per iscritto le cause della sospensione a questa Amministrazione Provinciale.

---

### **Articolo 5**

---

1. Può procedersi all'attivazione di tirocini gratuiti, giusta disposizione dirigenziale n.19 del 16.5.2002 di recepimento degli indirizzi dettati dalla Commissione Unica Provinciale di cui all'art.17 della L.R. n.76/98, nell'ipotesi di accordi sindacali aziendali in tal senso, prevedenti al termine del tirocinio l'inserimento stabile nell'organico aziendale.

2. Nell'ipotesi in cui presso il datore di lavoro non siano costituite rappresentanze sindacali aziendali, la richiesta di stipula viene trasmessa alla Commissione Unica Provinciale, che si pronuncia entro i successivi 30 gg.

---

**Articolo 6**

---

1. Della presente convenzione, giusta disposizione dirigenziale n.19 del 16.5.2002, è inviata copia ai componenti della Commissione Unica Provinciale, i quali possono entro 10 gg. dal ricevimento formulare osservazioni e/o richiedere il pronunciamento della Commissione. Decorso il detto termine senza che siano pervenute osservazioni o richieste, s'intende acquisito parere favorevole con conseguente esecutività della convenzione. Qualora invece pervengano le dette osservazioni o richieste, la Commissione è chiamata a pronunciarsi entro 30 gg.

**Si allega schema del progetto formativo.**

L'Aquila, li \_\_/\_\_/\_\_

per la Società .  
*Il Legale Rappresentante*

per la Provincia dell'Aquila  
*Il Dirigente del Settore Politiche del  
Lavoro e Affari Sociali*  
Dott. Tiziano Amrosi

---

---